



## Fascicolo URAV n. 4644/2023

**Oggetto:** Richiesta di parere in ordine all'applicabilità del d.lgs. n. 33/2013 nei confronti della Società cooperativa sociale ...omissis...

Con riferimento alla nota in oggetto - con la quale è stato richiesto un parere dell'Autorità in merito alla estraneità dell'ente all'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33/2013 - si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente giova richiamare il disposto dell'art. 2 bis, comma 3, seconda parte, a mente del quale "*La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea [...] e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici*". In particolare, con determinazione 1134/2017 l'Autorità ha chiarito che il requisito del bilancio si intende integrato quando la somma tra il valore del patrimonio e quello della produzione supera la soglia indicata. Quanto, invece, alla nozione di "*attività di pubblico interesse*", la medesima determinazione individua tre tipologie di funzioni ascrivibili alla stessa, e cioè l'esercizio di funzioni amministrative, l'erogazione di servizi pubblici in favore dei cittadini sulla base di un affidamento (diretto o previa gara) dell'amministrazione e la produzione di beni e servizi strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico.

Nel caso di specie la società gestisce un centro diurno psichiatrico, autorizzato ed accreditato dalla Regione ...omissis..., che opera anche in regime di convenzione con l'ASP ...omissis... per l'erogazione di prestazioni in favore di n. 20 utenti. L'ente, dunque, erogherebbe un servizio pubblico consistente in attività di riabilitazione psichiatrica a carico del Servizio sanitario regionale.

Il bilancio tuttavia, non supererebbe la soglia prevista dal legislatore secondo quanto riportato nell'istanza. Pertanto, in base alle informazioni acquisite, si può escludere l'applicabilità del d.lgs. n. 33/2013 nei confronti dell'ente in esame per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 bis, comma 3, d.lgs. cit.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 18 ottobre 2023, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Atto firmato digitalmente